## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Doc. XVIII-bis n. 2

## RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Relatrice* LONARDO)

approvata nella seduta del 7 ottobre 2020

**SULLA** 

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL REGIME D'IMPOSTA AIEM APPLICABILE NELLE ISOLE CANARIE (COM(2020) 355 DEFINITIVO)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2020

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-BIS, N. 2

## La Commissione,

esaminata la proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 definitivo), ritiene necessario sostenere la continuità del regime di agevolazione fiscale previsto dalla proposta, sottolineando che le misure speciali introdotte hanno avuto un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle Isole, considerato che i fattori negativi che incidono sull'arcipelago, nella specie la lontananza, la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime ed energia, l'obbligo di stoccaggio, lo smaltimento dei rifiuti e le limitate dimensioni del mercato locale, continuano a esistere e danno luogo a costi aggiuntivi che sono oggetto di compensazione mediante l'applicazione delle esenzioni su determinate produzioni locali.

La Commissione ritiene, inoltre, la proposta coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, cui deve essere ancorato l'esercizio delle competenze legislative dell'Unione.

In particolare, con riguardo al principio di sussidiarietà, che legittima l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, « a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione », essere conseguiti meglio a livello di Unione, nel caso di specie, poiché l'obiettivo della proposta di introdurre agevolazioni fiscali a sostegno di alcune produzioni della regione ultraperiferica della Spagna, per favorirne la crescita economica e l'occupazione, incide sul corretto ed efficace funzionamento del mercato interno e delle politiche comuni tra cui quelle doganale, commerciale, fiscale e agricola, è necessario che la misura sia adottata dall'Unione stessa, come previsto dall'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Con riguardo al principio di proporzionalità si ritiene che il contenuto e la forma dell'azione proposta sia limitato a quanto strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo da raggiungere, prevedendo di stabilire un'unica aliquota massima di riduzione fiscale e lasciando alle autorità spagnole la libertà di decidere la percentuale specifica per ciascun prodotto, salvo l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Nel merito della proposta, la Commissione ritiene che le previste forme di agevolazione alle realtà ultraperiferiche dell'Unione siano del tutto conformi alle disposizioni dei Trattati e in particolare all'articolo 349 del TFUE.

Si ritiene tuttavia necessaria una maggiore funzionalizzazione delle politiche europee al fine di combattere tutte le diseconomie che derivano dagli svantaggi territoriali. A tale riguardo, le disposizioni del TFUE che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione presentano una logica XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-BIS, N. 2

economica e giuridica che permetterebbe – attraverso un utilizzo appropriato delle regole in materia di aiuti di Stato – una loro estensione anche alle piccole isole di tutti gli Stati membri, ai territori caratterizzati da svantaggi collegati alla loro condizione di montagna, e più in generale ai territori collocati nelle aree interne che rientrino nei parametri di svantaggio.